

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO 2001

=====

03 AGO 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

- AUGELLO -

DELIBERAZIONE N°

1246

OGGETTO: costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili
istituito ai sensi dell'art.14 della legge 12.03.99, n.68, con legge Regionale del 10.05.2001, n.10, art.229.



OGGETTO: costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12.03.99, n. 68, con L.R. del 10.05.2001, n.10, art.229.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore

alla Scuola, Formazione e Lavoro;



VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art.14 della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con cui si dispone che le Regioni istituiscano un Fondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della P.S. n.91 del 13 gennaio 2000, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTO l'art.8 del D.M. summenzionato, con cui si stabiliscono le modalità di versamento alle Regioni delle quote loro spettanti a seguito della ripartizione del Fondo Nazionale;

VISTA la Deliberazione Consiliare del 29 febbraio 2000, n.665, di approvazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 10 maggio 2001, recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001;

VISTO l'art. 229 della predetta Legge Regionale, istitutivo del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e del relativo Comitato di gestione quale organo amministrativo del Fondo medesimo, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 68/99;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2261 del 14 novembre 2000,avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art.13 della legge 68/99;

VISTA la nota dirigenziale n. 631/ M6, del 20 aprile 2001, della D.G. Impiego - Div.III^ - del Ministero del Lavoro e della P.S., contenente chiarimenti circa i criteri di rappresentanza delle associazioni dei disabili in seno agli organismi previsti dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 469/97, applicabili in via analogica anche agli altri organi di rappresentanza;

CONSIDERATO che il summenzionato art. 229 della Legge Regionale n. 10/01 rinvia ad un provvedimento di Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare, la regolamentazione della composizione, della durata e delle modalità di funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Regionale per il lavoro delle persone disabili, nonché del procedimento di nomina dei componenti del Comitato, in modo che sia comunque assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili;

RITENUTO di dover provvedere, entro il termine previsto dal su richiamato art. 229 della Legge Regionale 10/01, alla emanazione delle relative disposizioni regolamentari;

VISTO l'art.16, comma 4, della Legge Regionale 25 luglio 1996, n.27, concernente i compensi di natura economica da riconoscere ai componenti di Consulte, Comitati ed altri organismi collegiali;

VISTA la legge 127/97;

SENTITA la competente Commissione consiliare;
ALL'UNANIMITA'



DELIBERA:

1 - Per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto del principio di rappresentanza paritetica delle associazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle persone disabili, è costituito il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Comitato, che si compone dei seguenti membri:

- a) Assessore Regionale competente in materia di Scuola, Formazione e Politiche Attive per il Lavoro o un suo delegato; *e Assessorato per le Politiche delle Famiglie e degli handicappati o suo delegato*
- b) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, di cui uno in rappresentanza del settore della cooperazione sociale;
- d) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle associazioni di rappresentanza delle categorie di persone disabili individuate ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 12 marzo 1999, n.68.
- e) un rappresentante delle Province, designato dal Comitato Istituzionale.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo il Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Politiche del Lavoro e il Direttore dell'Agenzia Lazio Lavoro o loro delegati;

2 - Il Comitato, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, agli indirizzi politici stabiliti dalla Giunta Regionale, alle azioni e agli obiettivi individuati nel Programma Operativo Regionale, predispone il Programma Regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi, in base al quale determina le modalità di utilizzazione del Fondo e le destinazioni delle relative risorse finanziarie, avuto riguardo a quanto stabilito dal quarto comma, lett. a), b) e c), della legge 68 del 1999, ad eccezione delle somme finalizzate al finanziamento delle agevolazioni previste dall'art.13 della legge medesima, per le quali il Comitato può, comunque, proporre alla Giunta Regionale una diversa durata dei benefici e diversi criteri di assegnazione delle risorse alle Province, anche in ragione delle esigenze rappresentate dalle stesse;

3 - La valutazione del grado di rappresentatività deve essere effettuata nell'ambito di ogni singola categoria, con esclusivo riferimento al territorio regionale;

4 - I componenti del Comitato sono nominati su proposta dei rispettivi organismi di appartenenza, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

5 - Il Comitato dura in carica 36 mesi a far data dal momento dell'insediamento. Si scioglie per sopravvenienza del termine di scadenza o per scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita le proprie funzioni per l'eventuale periodo di prorogatio secondo le vigenti disposizioni in materia;

6 - Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti;

7 - Ai componenti del Comitato compete il trattamento economico previsto dall'art. 16, 4° comma, della Legge Regionale 27 luglio 96, n. 27, concernente disposizioni per la nomina e designazioni di competenza della Giunta Regionale e successive modificazioni;

8 - La funzione di segreteria amministrativa e tecnica del Comitato è svolta dalla struttura competente in materia di politiche attive per l'impiego del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

9 - L'attività del Comitato e le ulteriori norme di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal medesimo organo collegiale, nel rispetto delle presenti disposizioni;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per Copia Conforme
Funzionario Responsabile
(Pugno Botta)

Pugno Botta
03 SET. 2001

Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino Ufficiale" n. 32 del 20 novembre 2000

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXI

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

Riproduzione anastatica**PARTE I****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 2261.

Art. 15 legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia. Deliberazione di concerto.

Pag. 3

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 2261.

Art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia. Deliberazione di concerto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche del lavoro, di concerto con l'Assessore alle Politiche per la Famiglia, Infanzia e Servizi Sociali.

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la legge n. 127/97;

VISTO l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

VISTO il primo comma del medesimo articolo, con cui si attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del suddetto Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2000 nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

VISTO il Decreto Direttoriale del 26.9.2000, registrato il 28.9.2000, al n° 2020, con cui il Ministero del Lavoro procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo;

CONSIDERATO che sulla quota attribuita alla Regione, ammontante a lire 9.067.142.731, vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, dovrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne facciano richiesta entro il termine stabilito dalla presente delibera;

RITENUTO che, in fase di prima applicazione, non essendo disponibili i dati riguardanti i programmi di inserimento mirato ammessi ai benefici, debbano essere utilizzati per detta assegnazione i medesimi criteri adottati dal Ministero del Lavoro nel precitato Decreto Direttoriale, al fine di quantificare l'importo della disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia;

VALUTATA la necessità di precisare le modalità applicative dei criteri di ammissione alle agevolazioni stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 91 del 13-01-2000;

VISTI i dati forniti dall'Osservatorio Regionale del Lavoro e dai competenti uffici provinciali;

RILEVATO che le circolari del Ministero del Lavoro nn. 77/99 e 4/2000, rispettivamente del 24.11.99 e del 17-01-2000, dettano direttive per la corretta gestione della fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del collocamento obbligatorio, avuto particolare riguardo all'istituto della convenzione, intesa come accordo stipulato tra datori di lavoro e uffici competenti al fine di programmare l'inserimento mirato al lavoro delle persone disabili;

CONSIDERATO che la legge n° 68 del 12.3.99 è stata pubblicata sulla Gazzetta in data 23.3.1999 ed è entrata in vigore il 18.1.2000;

CONSIDERATE le convenzioni di inserimento al lavoro di persone disabili promosse sulla base della previgente normativa ed in particolare dell'art. 17 della legge n°57/87 e dell'art. 18 della legge 24.6.97, n° 196, in conformità al principio del collocamento mirato, nel periodo compreso tra la pubblicazione della legge n° 68 del 1999 e la data di entrata in vigore della medesima;

RITENUTO di estendere ai rapporti di lavoro scaturiti dalla precitate iniziative ed instauratisi successivamente all'entrata in vigore della legge 68/99 le agevolazioni introdotte dall'art. 13, primo comma, della legge stessa;

VISTO l'art. 8 del citato D.M. n. 91, il quale prevede che le Regioni a cui siano state attribuite in bilancio quote del Fondo, anche mediante convenzioni da stipulare con gli Enti di Previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione dei programmi dedotti in convenzione;

VALUTATO per quanto sopra, di dover definire mediante apposito atto convenzionale con gli istituti INPS e INAIL le modalità di trasferimento agli stessi da parte della Regione delle risorse economiche corrispondenti all'importo complessivo dei benefici concessi dalle Province a titolo di fiscalizzazione degli oneri dei rapporti di lavoro;

ATTESO che la scansione dei termini di cui all'art. 4 del D.M. n° 91 risulta superata a causa del ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative, avuto particolare riguardo a quelle relative alla ripartizione del Fondo;

CONSIDERATO che l'art.7 del su richiamato Decreto, che regola il procedimento per la concessione degli incentivi finanziati dal Fondo, stabilisce, al comma 3, che il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi medesimi, determinando il conseguente slittamento, per la fase di prima applicazione, dei termini di cui all'art.4 del Decreto stesso;

RITENUTO che in fase di prima applicazione l'importo delle agevolazioni di cui trattasi vada fissato nella misura massima prescritta dalla legge 68 del 1999, all'art. 13, comma 1, lett. a) e b);

SENTITI i pareri espressi nelle sedute tenutesi in data 18 ottobre 2000 e 23 ottobre 2000 rispettivamente dalla Commissione Regionale Tripartita di concertazione e dal Comitato Istituzionale;

DELIBERA:

1) - La quota del Fondo nazionale per i disabili assegnata alla Regione Lazio è suddivisa, in fase di prima attuazione, tra le Province quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, secondo i medesimi criteri utilizzati per detta ripartizione dal Ministero del Lavoro nel Decreto Direttoriale citato in premessa, per gli importi e secondo lo schema di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente delibera.

La Regione si riserva di modificare detti criteri a seguito di adeguata valutazione dei risultati conseguiti nel primo periodo di applicazione delle agevolazioni, ricavati dagli adempimenti di cui al punto 5 della presente delibera.

Detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'ammissione dei programmi di inserimento mirato ai benefici di legge.

L'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili da parte delle singole amministrazioni provinciali nel rispetto delle modalità di cui alla presente delibera, sarà effettuata dall'INPS e dall'INAIL secondo le rispettive competenze e rimborsata ai medesimi Istituti dalla Regione in conformità agli accordi dedotti nelle convenzioni stipulate con gli stessi.

2) — I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni sono quelli previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 91 del 13-01-2000, ferma restando la riserva per i disabili psichici e intellettivi stabilita dalla lettera a) dell'art. 13 della legge 68 del 1999, la quale, in fase di prima attuazione, è fissata al 10 per cento della quota del Fondo assegnata alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province, che la esercitano tramite gli uffici competenti di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 13 della legge 68 del 1999.

Detta valutazione avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per quei programmi di cui alla lett. a) dell'art. 6 del D.M. n° 91 del 13.1.2000, che prevedono l'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento in particolare psichici e intellettivi, questi ultimi nei limiti della predetta riserva, fatti salvi programmi eventualmente eccedenti le disponibilità finanziarie di cui alla riserva stessa, i quali possono, comunque, essere ammessi alle agevolazioni nel rispetto dei criteri generali.

In via sussidiaria l'ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di inserimento mirato che prevedano l'assunzione di lavoratori disabili impiegati in attività socialmente utili.

In fase di prima attuazione le fattispecie individuate ai punti b), c), d) ed e) dell'art. 6, comma 1, del precitato D. M. n° 91/2000 devono considerarsi, ai fini della valutazione, equivalenti;

A parità di requisiti, la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di presentazione della domanda per la stipula della convenzione, purché detto atto sia accompagnato dalla contestuale o anche successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

Detta istanza può essere presentata anche dai datori di lavoro che abbiano stipulato con gli uffici competenti, nel periodo compreso tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge n. 68 del 12-03-1999, convenzioni finalizzate al collocamento mirato di persone disabili, anche in attuazione di altre norme di legge già in vigore.

In tal caso le agevolazioni possono riguardare solo le assunzioni effettivamente realizzate in attuazione dei programmi di inserimento dedotti in convenzione tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore della predetta legge n° 68 del 1999.

3) - Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6 del D.M. n° 91 del 13.1.2000 in fase di prima attuazione è differito al 30.11.2000.

4) - Le province, individuati i programmi per i quali risulti l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi, provvedono alla formulazione di apposita graduatoria con la precisazione dei programmi ammessi a beneficio nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Le agevolazioni sono conteggiate per ogni singolo programma in misura pari all'intero ammontare della fiscalizzazione, per l'importo e per il periodo concessi complessivamente come beneficio dal servizio.

5) - Le Province, espletate le procedure di cui all'art. 7 del precitato D.M. n° 91 e definiti eventuali ricorsi, entro la data del 31.12.2000, trasmettono alla Regione e agli Istituti INPS e INAIL le schede di monitoraggio di cui all'allegato "b" della presente delibera, debitamente compilate, con l'elenco dei programmi ammessi e con l'indicazione della misura del beneficio economico applicato.

Eventuali somme non utilizzate dalle Province vengono riassegnate dalla Regione con successivo provvedimento secondo i criteri fissati dalla presente deliberazione.

In fase di prima applicazione, per le motivazioni espresse in premessa, il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 13.1.2000, n° 91, relativo alla trasmissione al Ministero del Lavoro del numero dei programmi ammessi agli incentivi e della relazione sullo stato delle iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, si intende differito al 31.1.2001.

6) - Gli uffici regionali competenti e l'Agenzia Lazio Lavoro forniscono alle Province, durante la fase istruttoria riguardante la valutazione dei programmi, la necessaria assistenza a garanzia di uniforme applicazione sul territorio regionale della presente delibera.

7) - La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della legge 15.5.97, n. 127/97, art. 17, commi 31 e 32.

8) - La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. .

TABELLA DI RIPARTIZIONE - ALLEGATO "A"

PROVINCE	POPOLAZIONE	%	90% RISORSE	A	B	A/B	CORRETTIVO		10% RISORSE	TOTALE
	RESIDENTE		ASSEGNATE	DISABILI ISCRITTI	COLL.ORD. ISCRITTI	RAPPORTO VALORE %	SCOSTAMENTO MEDIA	QUOTA AL 30% 2.720.142.819	QUOTA FISSA	
FROSINONE	494.019	9.390	765.448.190	4.350	87.209	4.988	-1.843	-50.132.232	181.342.854	896.658.812
LATINA	510.109	9.690	790.745.517	3.829	92.108	4.157	-2.674	-72.738.619	181.342.854	899.351.752
RIETI	150.587	2.870	234.204.297	1.951	23.644	8.251	1.420	38.626.028	181.342.854	454.173.179
ROMA	3.817.133	72.510	5.917.126.624	30.208	619.714	4.875	-1.958	-53.205.984	181.342.854	6.046.263.484
VITERBO	292.229	5.550	452.903.779	2.739	23.046	11.894	5.053	137.448.817	181.342.854	771.695.450
TOTALI	5.264.077	100	8.160.428.407	40.381	845.719	8.831			908.714.270	9.067.142.677
						MEDIA ARITMETICA				
N.B. : Il totale risulta inferiore alla quota del Fondo Nazionale assegnata alla Regione per complessive 54 lire a causa degli arrotondamenti applicati										

Allegato B -

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
PROGRAMMI AMMESSI AGLI INCENTIVI
(ART. 4 DM 91/2000)**

PROVINCIA DI
REFERENTE..... TEL.....

DATI AZIENDA

AZIENDA.....

SEDE LEGALE.....

TEL..... FAX..... E-MAIL.....

SETTORE DI ATTIVITA'.....

Tipo convenzione stipulata	Data	Tipo Agevolazione concessa				Nr. Inserimenti
		1	2	3	4	
Convenzione ai sensi art. 11 L. 68/99						
Convenzione ai sensi art. 17 L. 56/87						
Convenzione ai sensi art. 18 L. 196/97						

TIPO AGEVOLAZIONE CONCESSA

fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a lavoratori disabili che, assunti in base alla presente legge, abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni;

Agevolazione concessa:

Specificare:

SOGGETTI INSERITI		% INVALIDITA'		TOT
M	F	M	F	

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

(da compilare, per ogni inserimento)

Maschio Femmina Et 

Titolo di studio.....

Tipo di invalidit : fisica psichica sensoriale

Grado di invalidit .....

Tipologia contrattuale (specificare se si tratta di assunzione full time o part time)

Data di assunzione..... Assunzione prevista.....

Area aziendale di inserimento

Mansioni

Livello di inquadramento.....

CCNL di riferimento.....

Specificare se il programma contiene:

Percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attivit 

Si No

(specificare).....
.....
.....

Si No

Modalit  e tempi innovativi di lavoro

(specificare).....
.....
.....

